



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>322</u>		del <u>11/7/2024</u>	
Oggetto: Federazione Italiana Tennistavolo (FITEt): approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.			
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u> _____			

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTE** le modifiche apportate di recente dalla legge 10 agosto 2023 n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, all'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate così come modificati dal Consiglio

[Handwritten signature]

Deliberazione n.

322

Riunione del

11/7/2024

Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024 e conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024;

VISTA

la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1759 del 5 giugno 2024 con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 71/2024, sono state approvate le modifiche ed integrazioni all'art. 7.2 del testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota;

VISTO

lo Statuto della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT);

VISTA

la delibera d'urgenza del Presidente del CONI n. 61/45 del 10 aprile 2024, successivamente ratificata dalla presente Giunta Nazionale con deliberazione n. 128 del 17 aprile 2024, con la quale è stato nominato l'Avv. Giancarlo Guarino quale Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT) che ne ha fatto esplicita richiesta con la nota prot. n. 567 dell'8 aprile 2024 del Segretario Generale della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT);

VISTO

il decreto del Commissario *ad acta* Avv. Giancarlo Guarino del 29 giugno 2024;

RILEVATO

che il testo dello Statuto federale risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo dello Statuto federale della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT) approvato con decreto commissariale del 29 giugno 2024.

Il testo in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale unitamente al decreto commissariale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. 1
 Deliberazione n. 322
 Riunione del 11/7/2024

**FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
 DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA**

VISTO il D.Lvo 23 luglio 1999 n.242, e s.m.i;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1759 del Consiglio Nazionale del 5 giugno 2024 (PCM – 0001508 – P – 12-06-2024), con la quale sono stati approvati i nuovi Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

VISTA la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.128 del 17 aprile 2024, con la quale, è stata ratificata la delibera Presidenziale 61/45 del 10 aprile 2024 con la quale, ai sensi dell'art.22, comma 2 dello Statuto del CONI, è stato nominato Commissario ad Acta nella Federazione Italiana Tennistavolo – FITeT l'Avv. Giancarlo Guarino al fine di procedere all'adeguamento dello statuto federale della detta Federazione alle recenti modifiche legislative nonché ai nuovi Principi Fondamentali degli Statuti di cui alla precedente premessa;

RILEVATO che lo Statuto della Federazione Italiana Tennistavolo attualmente in vigore non risulta conforme alle recenti modifiche legislative nonché ai nuovi Principi Fondamentali degli Statuti di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1759 del Consiglio Nazionale del 5 giugno 2024;

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, il sottoscritto, nella propria qualità di Commissario ad Acta della Federazione Italiana Tennistavolo, riservandosi di adottare uno o più decreti integrativi o correttivi entro un anno dal presente provvedimento, ove a ciò non provveda l'Assemblea Straordinaria della Federazione

D E C R E T A

di approvare il nuovo testo dello Statuto Federale della Federazione Italiana Tennistavolo - F.I.TeT, - con le sole modifiche necessarie ad assicurarne la conformità alle disposizioni recate dalla legge e dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate attualmente vigenti.

Il testo dello statuto Federale, come modificato, è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Roma,

IL COMMISSARIO AD ACTA

Giancarlo Guarino



Minuto di 2
Deliberazione n. 322
Firmata dal 11/7/2024

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Costituzione, riconoscimento e denominazione

1. La Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.), fondata il 15 Novembre 1945 in Genova, per iniziativa di associazioni sportive costituite allo scopo di praticare lo sport del tennistavolo, è stata riconosciuta Federazione Sportiva Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) con deliberazione del 22 febbraio 1979, ed ha visto confermato tale riconoscimento con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1131 del 31 ottobre 2000, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 242 del 23 luglio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. E' stata riconosciuta quale Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) con deliberazione del Consiglio Nazionale del CIP n. 12 del 10 luglio 2009.
2. La F.I.Te.T. è una associazione riconosciuta senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.L.vo 242 del 23 luglio 1999 e successive modificazioni.
3. Essa è costituita dalle società, associazioni sportive o Enti sportivi dilettantistici di cui all'art.6 del D.Lvo n.36/2021, regolarmente affiliati, che praticano, nel territorio nazionale, l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro.
4. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi la sede nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, in presenza di accordi di collaborazione o convenzioni fra la F.I.Te.T. e le rispettive Federazioni, possono essere considerate come aventi sede nel territorio italiano.
5. Alla F.I.Te.T. in ragione del rapporto federativo esistente con il Comitato Italiano Paralimpico e con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e del CIP per le rispettive sfere di competenza.
6. Le attività che hanno valenza pubblicitica sono quelle indicate dalle norme di legge e dallo Statuto del C.O.N.I.
7. L'esercizio delle attività predette viene svolto in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I. per l'attività Olimpica, del Comitato Internazionale Paralimpico (I.P.C) e del C.I.P. per l'attività paralimpica.
8. La F.I.Te.T. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale ispirandosi al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
9. la F.I.te.T. è affiliata all'International Table Tennis Federation (I.T.T.F.) ed alla European Table Tennis Union (E.T.T.U.), ed accetta, come propri, i principi che reggono l'organizzazione sportiva internazionale, alla quale aderisce spontaneamente riconoscendone statuti e regolamenti e da cui è riconosciuta unica rappresentante del Tennistavolo in Italia.

Art. 2

Scopi

1. La F.I.Te.T. ha lo scopo di promuovere, sviluppare, organizzare e regolamentare la pratica del tennistavolo in Italia tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione.
2. La F.I.Te.T. ha, inoltre, lo scopo di sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi e Paralimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'I.T.T.F., dal C.O.N.I. e dal C.I.P. L'attività dilettantistica è disciplinata dai principi contenuti nella carta Olimpica.
3. La F.I.Te.T. per il perseguimento degli scopi e delle proprie finalità istituzionali potrà compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare, anche attraverso società di servizi, purché nel rispetto dell'assenza di scopo di lucro e della strumentalità dell'attività al fine di raggiungere gli scopi istituzionali.
4. La F.I.Te.T. ispira la propria attività ai principi democratici ed ai valori morali che costituiscono il patrimonio ideale del popolo italiano, finalizzando l'attività sportiva alla migliore educazione morale e fisica dell'uomo respingendo al proprio interno ogni forma di razzismo, di xenofobia, di violenza e di discriminazione nello Sport.
5. La F.I.Te.T. previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistiche sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza e al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, fermo restando che aderisce in modo incondizionato alle vigenti Norme Sportive Antidoping o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A..
6. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o DSA, saranno previste modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati. La Giunta del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.

Art. 3

Sede e durata

1. La sede della F.I.Te.T. è fissata in Roma e ha durata illimitata.

TITOLO II AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4

Generalità

1. Per partecipare alle attività federali le associazioni e società sportive devono essere affiliate e le persone fisiche devono essere tesserate. L'affiliazione ed il tesseramento devono essere richiesti ed ottenuti prima della partecipazione all'attività stessa.
2. Le modalità ed i termini per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento sono previste dal Regolamento Organico.
3. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI

4. Lo Statuto e i Regolamenti federali e le loro eventuali modifiche impegnano tutti gli affiliati e tesserati dal momento, dell'accoglimento della domanda di affiliazione o di tesseramento e fino a quando il rapporto associativo resta in essere.
5. L'affiliazione o il tesseramento sottopone l'affiliato o tesserato alla giurisdizione disciplinare e amministrativa della F.I.Te.T., secondo le norme federali.

Art. 5

Affiliati

1. Sono affiliati alla F.I.Te.T. società, associazioni sportive o Enti sportivi dilettantistici di cui all'art.6 del D.Lvo n.36/2021, i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. e/o con il C.I.P. che intendono praticare l'attività del tennistavolo senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.
2. Gli "affiliati" sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Federale della F.I.Te.T e devono essere retti da uno Statuto, redatto sulla base del principio di democrazia interna e di pari opportunità, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale. Le eventuali modifiche allo Statuto sono approvate dal Consiglio Federale.
3. I Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, in attuazione della legge 31-3-2000 n. 78 e dell'art. 29 dello Statuto C.O.N.I., possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, fatte salve le apposite convenzioni con il CONI e l'approvazione dei regolamenti attuativi. La partecipazione degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle società sportive militari a manifestazioni, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta dei competenti uffici federali, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

Art. 6

Norme comuni per l'affiliazione e la riaffiliazione - comunicazioni di variazione

1. L'affiliazione istituisce un rapporto associativo tra la società o associazione sportiva e la Federazione che cessa solo nei casi e con le modalità previste dallo Statuto.
2. Le associazioni e società sportive per essere affiliate alla F.I.Te.T., non possono avere scopi contrastanti con quelli della stessa F.I.Te.T.
3. Il Regolamento Organico stabilisce le modalità di presentazione delle domande di affiliazione fermo restando che le società devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere rette da uno Statuto e Regolamento interno ispirati ai principi democratici e di pari opportunità, e che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Te.T;
 - b) praticare l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro;
 - c) essere costituite nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.6 e ss. del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) avere sede in uno stato membro dell'Unione Europea, fermo restando che la sede sportiva deve trovarsi nel territorio italiano e che la localizzazione della sede sportiva determina, ai fini federali, l'appartenenza ad una regione. Il campo di gara deve trovarsi nella medesima regione di appartenenza.
4. L'affiliazione ha durata annuale e deve essere rinnovata nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico. Il Regolamento Organico stabilisce altresì le modalità per la comunicazione e l'approvazione delle variazioni sociali.
 5. In caso di revoca o diniego di affiliazione, è possibile produrre ricorso alla Giunta nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art.7, comma 5, lett.n.) dello Statuto del C.O.N.I.
 6. È fatto obbligo agli affiliati di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata.

Art.7

Cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T. delle Società

1. Le Società cessano di far parte della F.I.Te.T., con l'effetto dello scioglimento del vincolo istituito con l'affiliazione, e con la conseguente perdita di ogni diritto nei confronti della F.I.Te.T. medesima, solo al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) scioglimento o estinzione della Società;
 - b) recesso della Società;
 - c) per inattività assoluta al termine della stagione successiva a quella dell'affiliazione o riaffiliazione. Per "inattività assoluta" s'intende, nell'arco del periodo indicato, il mancato verificarsi delle condizioni minime stabilite dall'art.19, comma 1;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti necessari per l'affiliazione;
 - e) posizione debitoria, nei confronti della F.I.Te.T., protrattasi per oltre sei mesi, dalla scadenza intimata con la messa in mora;
 - f) radiazione, per infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
 - g) mancata riaffiliazione annuale;

2. In ogni caso di cessazione le Società devono provvedere al pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto alla F.I.Te.T. e/o ad altri soggetti federali.

Art. 8

Tesserati

1. Tesserati alla F.I.Te.T. sono:

- **gli atleti;**

Sono atleti i tesserati di qualsiasi categoria prevista dal R.O. che svolgono attività sportiva agonistica o non agonistica.

- **i dirigenti federali;**

Sono i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli Organi federali, centrali o territoriali

- **i dirigenti sociali;**

Sono i componenti dell'organo direttivo o gli amministratori della società affiliata

- **i soci degli affiliati;**

Sono le persone fisiche componenti delle società, secondo quanto disciplinato dalla legislazione statale vigente e dai singoli statuti societari e che non svolgono attività sportiva.

- **i tecnici sportivi;**

Sono i soggetti che, assunta la qualifica a loro attribuita dallo specifico regolamento e inquadrati nello specifico albo federale, curano la preparazione e la specializzazione tecnica degli atleti.

- **gli ufficiali di gara;**

Sono coloro che, assunta la qualifica a loro attribuita dallo specifico regolamento e inquadrati nello specifico albo federale, partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive di tennistavolo per assicurarne la regolarità.

- **i medici sociali e federali;**

Sono i laureati in medicina e chirurgia, regolarmente iscritti al relativo ordine professionale, che svolgono attività sanitaria in favore di società affiliate o della Federazione.

- **i collaboratori parasanitari sociali e federali;**

Sono coloro che, in possesso dei relativi titoli professionali, svolgono attività nell'ambito del settore sanitario nel rispetto delle leggi vigenti, in favore di società affiliate o della Federazione.

- **i classificatori funzionali;**

Sono coloro che, assunta la qualifica a loro attribuita dallo specifico regolamento e inquadrati nello specifico albo federale, svolgono visite di classificazione funzionale a favore degli atleti paralimpici

- **i tecnici omologatori degli impianti sportivi;**

Sono coloro che, assunta la qualifica a loro attribuita dallo specifico regolamento e inquadrati nello specifico elenco federale, certificano la conformità degli impianti allo svolgimento delle manifestazioni sportive di tennistavolo.

- gli amatori;

Sono persone fisiche appartenenti alle categorie individuate dal Regolamento Organico che svolgono esclusivamente attività ludico-motorie e amatoriali in maniera non organizzata e non continuativa.

- i membri d'onore;

Sono i soggetti, che avendo acquisito alte benemerenzze verso lo sport del tennistavolo, vengono proclamati tali dall'Assemblea Generale ai sensi del successivo art. 16.

2. Il tesseramento degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti societari, dei medici e collaboratori parasanitari sociali e dei soci degli affiliati potrà essere effettuato solo tramite la società di appartenenza e a seguito dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.

3. Nei casi e secondo le modalità previste dal R.O. gli amatori potranno procedere al tesseramento individuale alla F.I.Te.T, senza vincolo sportivo o associativo con alcun affiliato.

4. Il tesseramento dei dirigenti federali è valido dal momento dell'elezione o della nomina.

5. Il tesseramento individuale dei tecnici sportivi senza vincolo sociale, degli ufficiali di gara, dei classificatori e dei tecnici omologatori è valido a seguito dell'iscrizione nei rispettivi Albi o elenchi federali ovvero, nel caso dei medici federali, collaboratori parasanitari federali, a seguito della nomina da parte degli organi competenti.

6. Il tesseramento dei membri d'onore è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea generale.

Art. 9

Norme comuni per il tesseramento

1. Le procedure di tesseramento sono disciplinate dal Regolamento Organico.

2. Il tesseramento istituisce un vincolo con la F.I.Te.T. di durata limitata all'anno agonistico. L'anno agonistico decorre, di norma, dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

3. Gli atleti di età inferiore a 21 anni possono essere vincolati, a tempo determinato, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Il Regolamento Organico disciplina le modalità, i termini e le procedure per lo scioglimento del vincolo federale in data antecedente la sua naturale scadenza, nonché, in apposita tabella, i parametri per il riconoscimento alla società di appartenenza, in tali casi di scioglimento anticipato, di un'indennità di preparazione commisurata agli anni di permanenza presso la società e ai risultati agonistici ottenuti sino alla stagione precedente il momento dello scioglimento del vincolo.

5. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 10

Diritti e doveri dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto:

a) di partecipare all'attività federale, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti Federali;

b) a candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti prescritti;

2. Le atlete che sospendono temporaneamente l'attività agonistica per motivi connessi alla maternità hanno il diritto di mantenere il tesseramento con la società di appartenenza anche senza svolgere effettiva attività agonistica o di allenamento, per massimo due anni solari, durante i quali mantengono il diritto all'elettorato attivo e passivo. Alla ripresa dell'attività agonistica attiva all'atleta è riconosciuto il medesimo punteggio individuale posseduto al momento della sospensione, eventualmente ad ex aequo con le altre atlete che, nel frattempo, abbiano conseguito sul campo il medesimo punteggio.

Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

3. I tesserati sono tenuti a:

a) osservare lo Statuto, i Regolamenti della F.I.Te.T., il Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali.

b) gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della F.I.Te.T. nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.

4. E' fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della F.I.Te.T. ovvero in quello dell'International Table Tennis Federation (I.T.T.F.) e della European Table Tennis Union (E.T.T.U.).

Art. 11

Cessazione del tesseramento

1. Il tesseramento cessa:

a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica o dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;

b) per radiazione comminata dai competenti organi federali di giustizia

c) nei casi di cessazione della società di appartenenza

d) per mancato rinnovo del tesseramento

2. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.

Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte della FITET al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato.

E sancito il divieto di tesseramento alla FITET per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 12

Diritti e doveri delle Società

1. Le Società affiliate, a condizione che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e svolgano con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della F.I.T.E.T stabilita nei programmi federali, hanno i seguenti diritti:

a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e del R.O.;

b) partecipare all'attività federale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività internazionale;

c) organizzare manifestazioni di tennistavolo in conformità con le norme emanate dagli organi federali competenti.

2. Le società affiliate hanno i seguenti doveri:

a) assoggettarsi all'ordinamento sportivo ed esercitare con lealtà sportiva le loro attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;

b) osservare e far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.Te.T., lo Statuto, i Regolamenti Federali e le deliberazioni e decisioni degli Organi Federali, il Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni federali;

*Alessandro Cherubini*

c) mettere a disposizione della F.I.Te.T. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali secondo le modalità stabilite dai Regolamenti Federali;

d) tesserare almeno un tecnico regolarmente iscritto all'albo entro i termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 13

Enti Aggregati

1. Possono essere aggregati alla F.I.Te.T. gli Enti che pur praticando attività di tennistavolo non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.

2. Agli enti aggregati si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative agli affiliati.

3. Sono esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale e/o periferica; tuttavia agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività sportiva federale a meno che la stessa non sia protratta per un periodo superiore a 48 mesi.

4. L'aggregazione degli Enti alla F.I.Te.T. ha durata di un anno. Le modalità di aggregazione sono disciplinate dal Regolamento Organico.

TITOLO III

ORDINAMENTO

Art. 14

Organi federali

1. Gli organi centrali sono:

- Assemblea Nazionale
- il Presidente Federale;
- il Consiglio Federale;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Procuratore Federale;
- la Commissione Federale di Garanzia.

Gli organi delle strutture periferiche sono:

- l'Assemblea Regionale
- il Presidente Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Delegato Regionale;
- l'Assemblea Provinciale
- il Presidente Provinciale;
- il Consiglio Provinciale;

Alessandro Cherubini

- il Delegato Provinciale.

Gli organi di giustizia sono:

- il Giudice Sportivo Nazionale;
- i Giudici Sportivi Territoriali;
- la Corte Sportiva di Appello;
- il Tribunale Federale;
- la Corte Federale di Appello.

2. Salvo non sia diversamente stabilito, le cariche federali hanno durata di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nel caso di nuove elezioni infra quadriennali indette per la ricostituzione totale o parziale degli organi.

I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Il suddetto quorum costitutivo dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero di società presenti o delegate (no atleti – no tecnici) e non sul numero di voti.

3. Le cariche federali si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese, le indennità e gli altri compensi eventualmente stabiliti dal Consiglio Federale in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

CAPO I

ORGANI FEDERALI CENTRALI

Art. 15

L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi ed è composta da:

- a) legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o da un loro delegato, ciascuno dei quali esprime il 70% del totale dei voti spettanti alla società di appartenenza;
- b) rappresentanti degli Atleti, eletti dagli atleti maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati nelle rispettive società, ciascuno dei quali esprime il 20% dei voti spettanti alla società di appartenenza;
- c) rappresentanti dei Tecnici sportivi, eletti dai tecnici maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati nelle rispettive società, ciascuno dei quali esprime il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza;
- d) i tecnici federali regolarmente iscritti all'Albo nazionale della categoria e non tesserati per alcuna società, ai quali è riconosciuto, l'elettorato attivo nella misura di un voto, pari al 10% del voto di base.

*Alessandro Cherubini*

2. I rappresentanti degli affiliati di cui al comma 1a) devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T.

3. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici devono essere in regola col tesseramento, in attività, e aver compiuto il 18° anno di età alla data di celebrazione dell'Assemblea.

4. L'Assemblea Nazionale può essere convocata in via Ordinaria o in via Straordinaria, secondo quanto disciplinato dagli articoli seguenti.

Art. 16

Compiti della Assemblea Nazionale

1. Sono compiti ordinari dell'Assemblea Nazionale:

a) alla fine del quadriennio olimpico, nei termini di cui all'art.17, comma 2, procedere alle seguenti elezioni:

- i rappresentanti degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tutti insieme, eleggono, con votazioni separate;

*il Presidente Federale;

*il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;

- i rappresentanti degli affiliati eleggono, i Consiglieri Federali per la categoria Affiliati;

- i rappresentanti degli Atleti eleggono i loro rappresentanti per la categoria Atleti;

- i rappresentanti dei tecnici sportivi eleggono i loro rappresentanti per la categoria Tecnici;

b) conferire le cariche di membro d'onore, su proposta del C.F. o della stessa A.N.;

c) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

d) alla fine del quadriennio, nella sessione elettiva, approvare il bilancio programmatico di indirizzo che sarà sottoposto alla sua attenzione alla fine di ogni quadriennio.

2. Sono compiti straordinari dell'Assemblea Nazionale:

a) approvare il Bilancio d'Esercizio nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI. Solo in tale ipotesi l'Assemblea Straordinaria sarà costituita dai soli rappresentanti legali degli affiliati.

b) approvare le proposte di modifica dello Statuto Federale;

c) deliberare lo scioglimento, della Federazione;

d) eleggere, in caso di vacanze verificatesi per qualsiasi motivo prima della fine quadriennale del mandato, e salvo che non si possa far luogo all'integrazione dell'organo ai sensi dell'art.30 del presente statuto, il Presidente, i componenti il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Per la sola integrazione dei componenti il Consiglio Federale, i rappresentanti degli Affiliati, dei Tecnici Sportivi e degli Atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria in specifiche Assemblee Nazionali di categoria.

e) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

Art. 17

Convocazione delle Assemblee

1. Le Assemblee Nazionali, sono convocate dal Presidente Federale, ovvero, nei casi previsti, da chi ne fa le veci.

2. L'Assemblea Nazionale ordinaria per il rinnovo delle cariche federali deve tenersi in una data compresa tra il termine dei Giochi Paralimpici estivi e il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

3. L'Assemblea Nazionale straordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale, nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, lettera a), deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dal realizzarsi della suddetta condizione.

4. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione, contenente l'ora, il giorno, il luogo di effettuazione e l'ordine del giorno, da trasmettersi con posta elettronica certificata (PEC), o mediante raccomandata postale a/r spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.

5. Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da proporsi, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

6. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata sia nelle ipotesi espressamente previste dal presente Statuto sia a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da:

- almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, i quali rappresentino almeno 1/3 del totale generale dei voti sul territorio nazionale;
- dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto di voto.

7. L'indizione e la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria avverranno nei modi e termini di cui sopra fatti salvi i casi di urgente necessità motivati dal Consiglio Federale.

Alessandro Cherubini

8. Analoga procedura e tempistica sarà seguita in caso di convocazione di singole Assemblee Nazionali di categoria (affiliati, atleti, tecnici) per l'integrazione dei membri vacanti del Consiglio Federale.

Art.18

Partecipazione alle assemblee e svolgimento

1. I rappresentanti delle tre categorie – Affiliati, Atleti e Tecnici – per poter partecipare alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici devono essere maggiorenni, tesserati e in attività.

2. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari – squalifica o sospensione dall'attività – definitivi comminati dagli Organi di Giustizia e tutt'ora in corso di esecuzione o a chiunque risulti moroso per mancato pagamento delle quote di riaffiliazione o di tesseramento.

3. Possono intervenire alle Assemblee con il solo diritto di parola:

a) il Presidente del C.O.N.I. e del C.I.P. o un loro delegato;

b) i rappresentanti degli affiliati che non hanno maturato il diritto al voto;

c) i membri d'onore;

d) i seguenti Dirigenti Federali:

- il Presidente Federale;

- i Consiglieri Federali;

- i Revisori dei Conti;

4. Possono altresì assistere ai lavori assembleari, senza diritto di voto e di parola, tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

5. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova. Se richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei voti presenti, tuttavia, le votazioni devono svolgersi per appello nominale, a scheda segreta o mezzo elettronico equivalente.

6. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, o voto elettronico equivalente, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità, e che è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. Nelle Assemblee Elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea. La F.I.Te.T. adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tali fini la Giunta -nazionali disciplina modalità e regole uniformi.

Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza, secondo le regole adottate dalla Giunta Nazionale del CONI. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate, in caso di impedimento del Presidente, ad un

Alessandro Cherubini

componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

7. Per le Assemblee Territoriali, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale.

Art.19

Attribuzione dei Voti – voti aggiuntivi

1. Hanno diritto al voto di base - stabilito in misura pari a 10 - gli Affiliati che risultano iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo secondo quanto stabilito nel Regolamento Organico Federale, e comunque in misura non inferiore a due gare nell'arco dei 12 mesi, effettiva attività sportiva stabilita ufficialmente dalla F.I.Te.T. dai programmi federali. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

La F.I.Te.T., ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta per il riconoscimento del diritto di voto, identifica le seguenti attività sportive:

- l'attività agonistica nazionale individuale o a squadre
- l'attività sportiva a carattere scolastico, amatoriale e promozionale stabilita dai programmi federali, secondo quanto previsto nel Regolamento Organico Federale, nonché le attività di formazione, didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione stessa;
- l'attività agonistica a livello nazionale e internazionale degli Atleti con Disabilità secondo quanto previsto nel Regolamento Organico Federale.

Alessandro Cherubini

2. Ad ogni Società titolare del voto di base ai sensi del precedente 1° comma, sono attribuiti, inoltre, voti aggiuntivi in base alla classifica nazionale annuale di società, redatta applicando la tabella di cui al successivo comma 3, nella misura di seguito indicata:

- 200 voti alla società 1^a classificata in base all'attività agonistica effettivamente svolta, a squadre ed individuale di cui al successivo comma 3.1;
- 100 voti alla società 1^a classificata in base all'attività agonistica giovanile effettivamente svolta di cui al successivo comma 3.2
- 50 voti alla società 1^a classificata in base all'attività agonistica paralimpica effettivamente svolta, a squadre ed individuale di cui al successivo comma 3.3.
- Alle società classificate a seguire rispetto alla prima saranno attribuiti, per ciascuna delle suddette classifiche, via via un voto in meno.
- In situazioni di classifica a pari merito sarà attribuito a tutte le società che occupano la stessa posizione di classifica il numero di voti spettante alla posizione superiore.

3. Le classifiche nazionali dell'attività utili per l'attribuzione di voti aggiuntivi sono formate annualmente conteggiando il totale dei punteggi conseguiti da ciascuna società sulla base dei seguenti parametri:

3.1 - ATTIVITA' A SQUADRE

CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE MASCHILI

Campionato a Squadre Maschile - Serie A/1

- 1° squadra classificata – 50 punti
- 2° squadra classificata – 44 punti
- 3°/4° squadra classificata – 38 punti
- 5°/6° squadra classificata – 35 punti
- 7°/10° squadra classificata – 33 punti

Campionato a Squadre Maschile Serie A/2

- 1° squadra classificata – 35 punti
- 2° squadra classificata – 30 punti
- 3°/4° squadra classificata – 26 punti
- 5°/6° squadra classificata – 24 punti
- 7°/10° squadra classificata – 22 punti

Campionato a Squadre Maschile Serie B/1

- 1° squadra classificata – 24 punti
- 2° squadra classificata – 21 punti

Alessandro Cherubini

3°/4° squadra classificata – 18 punti

5°/6° squadra classificata – 16 punti

7°/10° squadra classificata – 14 punti

Campionato a Squadre Maschile - Serie B/2

1° squadra classificata – 16 punti

2° squadra classificata – 13 punti

3°/4° squadra classificata – 10 punti

5°/6° squadra classificata – 8 punti

7°/10° squadra classificata – 6 punti

Campionato a Squadre Maschile Serie - C/1

1° squadra classificata – 8 punti

2° squadra classificata – 5 punti

3°/4° squadra classificata – 3 punti

5°/6° squadra classificata – 2 punti

7°/10° squadra classificata – 1 punto

Campionato a Squadre Maschile Veterani Serie A/1

1° squadra classificata – 8 punti

2° squadra classificata – 6 punti

3°/4° squadra classificata – 4 punti

5°/10° squadra classificata – 2 punti

Campionato a Squadre Maschile Veterani Serie A/2

1° squadra classificata – 4 punti

2° squadra classificata – 3 punti

3°/10° squadra classificata – 2 punti

Campionato a Squadre Maschile Veterani Serie B

1° squadra classificata – 3 punti

2° squadra classificata – 2 punti

3°/10° squadra classificata – 1 punto

CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE FEMMINILI

*Alessandro Cherubini***Campionato a Squadre Femminile - Serie A/1**

- 1° squadra classificata – 50 punti
- 2° squadra classificata – 44 punti
- 3°/4° squadra classificata – 38 punti
- 5°/6° squadra classificata – 35 punti
- 7°/10° squadra classificata – 33 punti

Campionato a Squadre Femminile - Serie A/2

- 1° squadra classificata – 35 punti
- 2° squadra classificata – 30 punti
- 3°/4° squadra classificata – 26 punti
- 5°/6° squadra classificata – 24 punti
- 7°/10° squadra classificata – 22 punti

Campionato a Squadre Femminile - Serie B

- 1° squadra classificata – 24 punti
- 2° squadra classificata – 21 punti
- 3° squadra classificata – 19 punti
- 4° squadra classificata – 18 punti
- 5° squadra classificata – 17 punti
- 6°/10 squadra classificata – 16 punti

Campionato a Squadre Femminile Veterani Serie A/1

- 1° squadra classificata – 4 punti
- 2° squadra classificata – 3 punti
- 3°/4° squadra classificata – 2 punti
- 5°/10° squadra classificata – 1 punto

ATTIVITA' INDIVIDUALE
CAMPIONATI ITALIANI**Campionati Italiani 1^a e 2^a categoria**

- 1° squadra classificata – 16 punti
- 2° squadra classificata – 12 punti
- 3°/4° squadra classificata – 10 punti

Alessandro Cherubini

5°/8° squadra classificata – 8 punti

9°/16° squadra classificata – 4 punti

Campionati Italiani 3ª categoria

1° squadra classificata – 14 punti

2° squadra classificata – 10 punti

3°/4° squadra classificata – 8 punti

5°/8° squadra classificata – 4 punti

9°/16° squadra classificata – 2 punti

Campionati Italiani 4ª categoria

1° squadra classificata – 12 punti

2° squadra classificata – 10 punti

3°/4° squadra classificata – 8 punti

5°/8° squadra classificata – 4 punti

9°/16° squadra classificata – 2 punti

Campionati Italiani 5ª categoria

1° squadra classificata – 10 punti

2° squadra classificata – 8 punti

3°/4° squadra classificata – 6 punti

5°/8° squadra classificata – 3 punti

9°/16° squadra classificata – 1 punto

Campionati Italiani 6ª categoria

1° squadra classificata – 8 punti

2° squadra classificata – 6 punti

3°/4° squadra classificata – 4 punti

5°/8° squadra classificata – 2 punti

Campionati Italiani Veterani

1° squadra classificata – 10 punti

2° squadra classificata – 6 punti

Alessandro Cherubini

3°/4° squadra classificata – 4 punti

5°/8° squadra classificata – 2 punti

3.2 ATTIVITA' GIOVANILE

Tornei Nazionali Giovanili (Juniores - Allievi - Ragazzi - Giovanissimi)

1° squadra classificata – 36 punti

2° squadra classificata – 24 punti

3°/4° squadra classificata – 18 punti

5°/8° squadra classificata – 12 punti

9°/16° squadra classificata – 4 punti

17°/32° squadra classificata – 2 punti

33°/64° squadra classificata – 1 punto

Campionati Italiani Giovanili gare di singolare e doppio (Juniores - Allievi - Ragazzi - Giovanissimi)

1° squadra classificata – 72 punti

2° squadra classificata – 48 punti

3°/4° squadra classificata – 36 punti

5°/8° squadra classificata – 24 punti

9°/16° squadra classificata – 8 punti

17°/32° squadra classificata – 4 punti

33°/64° squadra classificata – 2 punti

65°/128° squadra classificata / 1 punto

Campionati Italiani Giovanili a Squadre Maschili e Femminili (Classifica finale per Società)

1° squadra classificata – 72 punti

2° squadra classificata – 48 punti

3°/4° squadra classificata – 36 punti

5°/8° squadra classificata – 24 punti

9°/16° squadra classificata – 8 punti

17°/32° squadra classificata – 4 punti

33°/64° squadra classificata – 2 punti

65°/128° squadra classificata / 1 punto



Alessandro Cherubini

3.3 - ATTIVITA' PARALIMPICA ATTIVITA' A SQUADRE

Serie A1

1^a squadra classificata - 60 punti

2^a squadra classificata - 50 punti

3^a/4^a squadra classificata - 36 punti

5^a squadra classificata - 26 punti

6^a/10^a squadra classificata - 24 punti

Serie A2 (classifica unica del campionato)

1^a squadra classificata - 24 punti

2^a squadra classificata - 20 punti

3^a squadra classificata - 16 punti

4^a squadra classificata - 10 punti

5^a squadra classificata - 8 punti

6^a squadra classificata - 6 punti

7^a/10^a - squadra classificata - 2 punti

CAMPIONATI ITALIANI

1^a squadra classificata - 20 punti

2^a squadra classificata - 16 punti

3^a/4^a squadra classificata - 10 punti

dalla 5^a alla 8^a squadra classificata - 6 punti

dalla 9^a alla 16^a squadra classificata - 4 punti

dalla 17^a alla 32^a squadra classificata - 2 punti

dalla 33^a alla 64^a - squadra classificata - 1 punto

4. In tutte le Assemblee federali i voti spettanti alle società sono ripartiti tra le tre componenti, Affiliati, Atleti e Tecnici sportivi, come segue:

a) AFFILIATI: il 70% dei voti determinati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo;

b) ATLETI: il 20% dei voti riconosciuti, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, alla Società per la quale sono tesserati;

c) TECNICI: il 10% dei voti riconosciuti, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, alla Società per la quale sono tesserati.

In caso di attribuzione di voti aggiuntivi, ferma la divisione percentuale di cui sopra, ove si appalesasse necessario ricorrere ad arrotondamenti in eccesso od in difetto, si opererà nel seguente modo:

-se la parte centesimale è compresa tra 1 e 50 si arrotonderà per difetto (esempio 2,50 = 2);

-se la parte centesimale è compresa tra 51 e 99 si arrotonderà per eccesso (esempio 2,51 = 3).

Ai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.

5. Nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Nazionali un numero di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna associazione o società sportiva potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. Nel caso in cui vi siano meno di 500 Società aventi diritto di voto, ciascuna AS/SSD potrà detenere al massimo un numero di voti pari a 15 volte il voto di base.

6. Fermo quanto previsto al comma precedente, nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Regionali o Provinciali un numero di voti superiore al 12% del totale dei voti attribuiti a tutte le società affiliate aventi sede nella Regione o nella Provincia cui si riferisce l'Assemblea

7. I punti validi ai fini della classifica nazionale di cui al precedente comma 3, utili per l'attribuzione dei voti aggiuntivi di cui al medesimo comma 3, verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni o rinuncia alle medesime sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi punti.

Art.20

Validità delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari.

1. Per la validità dell'Assemblea Nazionale, in prima convocazione, è necessaria la presenza non inferiore alla metà degli affiliati aventi diritto a voto o loro delegati (no atleti, no tecnici). In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli affiliati presenti, salvo il caso di Assemblea Nazionale Elettiva, ove è richiesta per la validità della costituzione la presenza non inferiore al 35% degli affiliati aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 14, comma 2, e di assemblea per la modifica statutaria, cui si applica il successivo comma 3.

2. Nelle Assemblee Nazionali le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. Per l'elezione del Presidente federale è necessaria, anche in caso di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche ed esclusi i voti nulli, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 14, comma 2.

3. Per procedere alla modifica dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il 30% degli affiliati aventi diritto al voto.

4. Per le Assemblee Nazionali di categoria, eventualmente convocate per la reintegrazione dei rappresentanti di categoria ai sensi del successivo artt.30, comma 3, sono richiesti i medesimi quorum di cui al comma uno.

5. Per le Assemblee territoriali sono richiesti i medesimi quorum di cui al comma 1 o 4.

Art. 21

Deleghe

1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega.

2. I Presidenti delle Società Sportive, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli il Vicepresidente o un Consigliere Sociale Dirigente della stessa Società Sportiva, purché regolarmente tesserati alla F.I.Te.T., con esclusione di atleti o tecnici con diritto di voto in Assemblea. Inoltre, i Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di Società Sportive aventi diritto di voto, nella misura massima di seguito indicata:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2 deleghe fino a 400 associazioni e società votanti
- 3 deleghe fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe oltre le 1500 associazioni e società votanti;

3. Non è ammesso il rilascio di deleghe da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rappresentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del rappresentante atleta o tecnico eletto è ammesso, in sua supplenza, colui che lo segue nella graduatoria dell'elezione interna alla società di appartenenza.

4. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia e il Procuratore Federale non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega.

5. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1 oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 2 oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 3 oltre le 300 associazioni e società votanti;
- 4 oltre le 500 associazioni e società votanti;
- 5 oltre le 600 associazioni e società votanti;

6. Nelle Assemblee Provinciali è ammessa una sola delega a condizione che alla data di celebrazione dell'assemblea il numero delle società affiliate con diritto a voto nell'ambito della Provincia sia superiore a 20.

7. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare nelle assemblee territoriali società né direttamente né per delega.

8. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, nelle assemblee di qualsivoglia livello, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche.

9. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Art. 22

Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri è composta da cinque a nove componenti nominati dal Consiglio Federale a cui compete l'indizione, salvo i casi di Assemblee Straordinarie, nelle quali la competenza alla nomina spetterà all'organo di volta in volta indicato. Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. La scelta dei componenti della Commissione Verifica Poteri ha luogo, ove possibile, fra i componenti degli Organi giudicanti.
2. Non possono essere componenti della C.V.P. il Presidente e i componenti del Consiglio eletti nella precedente sessione elettiva dell'Assemblea stessa nonché gli impiegati della Federazione e chiunque, nei dodici mesi precedenti l'effettuazione della medesima Assemblea, abbia avuto o abbia tuttora rapporti di lavoro o di collaborazione con la F.I.Te.T., anche se non continuativi, ma retribuiti.
3. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
4. Nelle Assemblee territoriali la C.V.P. può essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti nominati dal Consiglio territorialmente competente.

Art. 23

Commissione di Scrutinio

1. L'Assemblea elegge, su proposta del Presidente dell'Assemblea, la Commissione di scrutinio, composta da un numero di membri variabile da 3 a 12.
2. La Commissione è presieduta da un Presidente, pure eletto dall'Assemblea, ed ha il compito di procedere allo scrutinio delle votazioni e dirimere le controversie che possano insorgere in sede di operazioni di scrutinio.
3. Delle operazioni viene redatto apposito verbale, contenente gli esiti delle votazioni, nonché ogni altra informazione utile.

Art. 24

Presentazione delle candidature

1. Le candidature alle cariche elettive nazionali devono pervenire alla Segreteria Generale almeno 40 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. Le candidature alle cariche elettive territoriali devono pervenire presso la sede del Comitato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

*Alessandro Cherubini*

Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.

Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.

2. Per le candidature che si riferiscono ad atleti ed a tecnici sportivi la firma di sottoscrizione delle stesse deve essere vistata o dal Rappresentante legale della società di appartenenza del sottoscrittore o dal Presidente del rispettivo Comitato/Delegato Regionale o dal Presidente del Comitato Provinciale.

3. Le candidature alle cariche elettive nazionali sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti degli aventi diritto al voto nelle seguenti quantità:

a. per le candidature alla carica di Presidente Federale in numero non inferiore a 70 società, 20 atleti e 10 tecnici, ma comunque nel rispetto dei seguenti limiti:

1- fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;

2- da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;

3 - da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;

4 - da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;

5 - da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Le percentuali di cui sopra, in caso di applicazione delle stesse, dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentati degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in Assemblea.

Le sottoscrizioni delle candidature devono essere equamente ripartite fra le categorie degli aventi diritto a voto, in modo da garantire la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale; esse potranno essere sottoscritte da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in Assemblea.

Gli eventuali arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$).

Fermi restando i limiti percentuali di cui al presente comma è consentita la possibilità di prevedere la suddivisione delle sottoscrizioni delle candidature fra una o più discipline.

b. non inferiore a 20 società per la candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

4. Le candidature alle cariche di Consigliere in quota società, in quota atleti o in quota tecnici devono essere sottoscritte dai rappresentanti delle rispettive categorie, nelle seguenti quantità:

a. 40 per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Società ed in quota Atleti e comunque entro il numero massimo calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza.

b. 20 tecnici per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Tecnici sportivi e comunque entro il numero massimo calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza.

*Alessandro Cherubini*

5. Le candidature alle cariche elettive regionali sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti degli aventi diritto al voto nelle seguenti quantità:

a. Comitati Regionali aventi fino a 20 società con diritto di voto:

- Presidente: 5 Società, 3 atleti, 2 tecnici
- Consiglieri Regionali quota Società: 5
- Consiglieri Regionali quota atleti: 3
- Consiglieri Regionali quota Tecnici: 2

b. Comitati Regionali aventi fino a 40 società con diritto di voto:

- Presidente: 7 Società, 4 atleti, 2 tecnici
- Consiglieri Regionali quota Società: 7
- Consiglieri Regionali quota atleti: 4
- Consiglieri Regionali quota Tecnici: 2

c. Comitati Regionali aventi oltre 40 società con diritto di voto:

- Presidente: 10 Società, 5 atleti, 3 tecnici
- Consiglieri Regionali quota Società: 10
- Consiglieri Regionali quota atleti: 5
- Consiglieri Regionali quota Tecnici: 3

6. Le candidature alle cariche elettive provinciali sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti degli aventi diritto al voto, nelle seguenti quantità:

- Presidente: 2 Società, 1 atleta, 1 tecnico
- Consiglieri Provinciali quota Società: 2
- Consiglieri Provinciali quota atleti: 1
- Consiglieri Provinciali quota Tecnici: 1

6 bis Le sottoscrizioni delle candidature alle cariche elettive regionali e provinciali di cui ai precedenti commi 5 e 6 non devono in ogni caso superare i limiti di cui ai commi 3.a, per il Presidente, 4.a per il Consigliere in quota Società e per i Consiglieri in quota Atleti e 4.b per il Consigliere Tecnico.

7. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 54 del presente Statuto. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale. Il Presidente e i componenti del Consiglio

federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

8. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione.
9. Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati, presso la sede federale per le cariche nazionali almeno 30 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, e presso la sede degli Organi territoriali in caso di Assemblea territoriale, almeno 8 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.
10. Per le candidature alle cariche elettive nazionali si applica l'art.17, comma 5.
11. Per le candidature alle cariche elettive territoriali il ricorso di cui all'art.17, comma 5 va proposto al Giudice Sportivo Territoriale entro tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.
12. Le modalità e le procedure dei ricorsi sono stabilite, da apposite disposizioni regolamentari, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito con il Regolamento della Giunta Nazionale del CONI.
13. Della decisione verrà data immediata notizia agli interessati a mezzo telegramma o con ogni altro mezzo utile che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 25

Svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle Assemblee Nazionali.

1. In sede di Assemblea Nazionale i rappresentanti delle Società, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tutti insieme, eleggono il Presidente Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per la validità dell'Assemblea si applica l'art.20.
3. Nella votazione per il Presidente si deve indicare sulla scheda un solo nome. Sono nulle le schede che contengono più di un nome o il nome di persone non candidate. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione, nella quale si possono votare solo i candidati in ballottaggio, risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in assemblea. Sono fatte salve le previsioni di cui al precedente art. 14, comma 2.
4. Nella votazione per il Consiglio ogni categoria può indicare sulla scheda un numero di nomi pari al numero di Consiglieri da eleggere. E' fatta salva la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili. Sono nulle le schede che contengono, nomi di candidati in numero superiore al massimo ammissibile. Se la scheda contiene promiscuamente nomi di persone non candidate e di candidati, e questi ultimi non sono superiori al numero massimo di voti da esprimere, sono validi i voti espressi per i candidati e nulli gli altri. Formate, per ogni categoria le graduatorie di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere.
5. Nella votazione per il Collegio dei Revisori dei Conti si deve indicare sulla scheda il nome del Presidente del Collegio. Formata la graduatoria di tutti i candidati che hanno riportato voti risulterà eletto il candidato che ha riportato più voti.
6. In tutte le elezioni in cui due o più candidati riportino un eguale numero di voti, l'elezione è decisa mediante ballottaggio.

7. Nella composizione del consiglio federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore tre.

A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.

Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'elezione e dell'assemblea, ma l'organo risultante dall'elezione rimane incompleto. Per l'integrazione dell'organo si applica il successivo art.30.

CAPO II

GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Art. 26

Il Presidente Federale

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.

A tal fine, il Presidente:

- a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- b) nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- c) propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

2. Il Presidente Federale ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

3. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti dei terzi nonché nei confronti del C.O.N.I. e degli Enti a cui la Federazione aderisce. Esercita il potere di vigilanza e di coordinamento su tutti gli organi Federali Centrali, eccezion fatta per gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Nei casi di estrema urgenza il Presidente Federale può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio della F.I.Te.T., anche su materie non delegabili del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione nel corso della quale il Consiglio Federale stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti, tali da legittimare l'intervento, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedente provvedimento del Consiglio Federale.

5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Federale le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi i due Vice Presidenti le funzioni sono assunte dal più anziano in carica dei Consiglieri.

6. In caso di impedimento definitivo del P.F. si avrà la decadenza immediata del Consiglio federale. Il medesimo Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.Te.T. è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea straordinaria, che deve aver luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria subentrerà l'altro Vice Presidente o, in sua mancanza, il più anziano in carica dei consiglieri.

7. Il Presidente della F.I.Te.T. può concedere grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo. Il provvedimento comunque è inapplicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

8. Il Presidente Federale convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca, altresì, la Conferenza dei Presidenti Regionali, le Assemblee Nazionali, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Art. 27

Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è costituito dai seguenti componenti:

A - il Presidente Federale, che lo presiede;

B – 10 Consiglieri Federali di cui:

- n.7 Consiglieri eletti dai rappresentanti degli affiliati

- n.2 Consiglieri eletti dai rappresentanti degli atleti

- n.1 Consigliere eletto dai rappresentanti dei tecnici sportivi

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche solo per via telematica, almeno 10 giorni prima della convocazione. La comunicazione della convocazione può essere fatta 3 giorni prima solamente in casi assolutamente straordinari.

3. Partecipano di diritto, alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale nella qualifica. Partecipano in veste consultiva alle riunioni di Consiglio Federale anche gli eventuali membri italiani titolari di incarichi elettivi ricoperti nell'ambito dell'ITTF e/o dell'ETTU, il Presidente Onorario della Federazione. Può, inoltre, essere invitato un rappresentante - da loro designato - dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate o dei Corpi dello Stato affiliati alla Federazione. Può, infine, essere invitata dal Presidente Federale a partecipare a singole riunioni del Consiglio Federale qualunque persona la cui presenza, in ragione dell'incarico ricoperto e delle specifiche competenze, sia ritenuta utile in relazione alle questioni all'ordine del giorno.

Alessandro Cherubini

4. Chiunque partecipi, a qualunque titolo, alle riunioni del C.F. è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza in merito allo svolgimento dei lavori consiliari. In ogni caso il CF è tenuto ad adottare le procedure necessarie per fornire ad affiliati e tesserati un'informazione tempestiva sulle decisioni di interesse generale adottate dal Consiglio Federale.
5. Il Presidente Federale convoca il Consiglio Federale ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno quattro volte all'anno, nonché ogni volta che ne facciano richiesta almeno 5 membri.
6. Coloro che sono convocati alle riunioni del Consiglio Federale hanno l'obbligo di prendere parte alla seduta per la sua intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare possibilmente in anticipo al Presidente Federale.
7. Il Consiglio Federale può deliberare se sono presenti almeno 5 componenti più il Presidente o chi ne fa le veci. In caso di assenza contemporanea del P.F. e dei Vice Presidenti, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
8. In caso di necessità o urgenza, sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. Il voto non è delegabile. In caso di parità di voti prevale la proposta votata da chi in quel momento presiede la riunione.
10. Indipendentemente dal voto espresso dai singoli le deliberazioni consiliari validamente votate impegnano l'intero C.F. a darvi esecuzione ed i Consiglieri tutti sono solidalmente responsabili verso la F.I.Te.T. La responsabilità non si estende nei confronti di chi ha fatto annotare, durante la stessa discussione, il suo dissenso in sede di verbale.
11. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

Art. 28

Compiti del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

In particolare provvede a:

a) eleggere, nella sua prima riunione, tra i Consiglieri, due vice Presidenti di cui uno, designato tra questi dal Presidente, con funzioni vicarie. L'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.

b) nominare:

1-le Commissioni che esso ritenga necessario istituire per l'attuazione dei programmi federali;

2- i Delegati regionali e provinciali;

3- secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, con durata quadriennale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;

4-i Commissari Straordinari nell'ipotesi di scioglimento dei Comitati periferici per accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento. I Commissari dovranno provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 90 giorni per la ricostituzione degli organi;

c) revocare e/o sostituire in qualsiasi momento le nomine di cui alla lettera precedente, ad eccezione degli Organi di Giustizia;

d) adottare i seguenti provvedimenti:

1 - coordinare l'attività federale ed impartire direttive generali agli Organi periferici;

2 - deliberare, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive e sulle domande di affiliazione delle stesse, nonché su quelle di aggregazione di cui all'art. 13; emanare le disposizioni sul tesseramento e deliberare sulle richieste di fusione.

3 - esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee periferiche in ordine alla elezione dei propri organi direttivi;

4 -deliberare gli importi di tutte le quote e tasse federali;

5 -concedere l'amnistia e l'indulto, comunque non applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping, prefissando i limiti di tali provvedimenti;

6 -ratificare nella prima riunione utile i provvedimenti di propria competenza emanati in caso di urgenza dal Presidente della Federazione, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale; le funzioni esclusive dei suddetti organi non sono delegabili.

e) indire, nei casi previsti, le Assemblee Nazionali e deliberarne l'ordine del giorno, salvi i casi previsti dal presente Statuto, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

f) definire i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione.

g) approvare il bilancio di previsione - entro il 30 novembre di ciascun anno e le relative variazioni nonché il bilancio d'esercizio - entro il 30 aprile. I bilanci suddetti vengono, poi, trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.

h) determinare l'ammontare dei contributi da erogare agli organi periferici per le relative spese di funzionamento;

i) esercitare funzioni direttive e di controllo sugli organi periferici;

l) esercitare i poteri direttivi, provvedendo a:

1 - approvare la partecipazione all'attività internazionale;

2 - curare le relazioni e le attività internazionali, anche mediante la partecipazione ai Congressi Internazionali;

3 - nominare i rappresentanti federali da candidare in seno agli organi internazionali

4 - deliberare i Regolamenti federali, le loro successive modificazioni e il calendario delle attività federali; Il Regolamento di Giustizia, nonché le norme attuative dello Statuto, una volta deliberati, devono essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la loro approvazione.

m) Il Consiglio Federale provvede, inoltre, a:

1- vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

2- designare i membri d'onore da sottoporre all'Assemblea Generale.

2. Il Consiglio delibera, infine su quant'altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.

3. Il Consiglio è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme e dei regolamenti federali ad eccezione dello Statuto Federale.

Art. 29

Decadenza del Consiglio Federale

1. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:

a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Il Presidente ed il Consiglio Federale resteranno in prorogatio limitatamente agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento per il rinnovo delle cariche; in caso di dichiarata impossibilità da parte del presidente dimissionario l'ordinaria amministrazione sarà condotta dal Vice presidente vicario, unitamente al Consiglio Federale;

b) impedimento definitivo o cessazione della carica per qualsiasi altro motivo del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario che provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria nei termini sub a) per il rinnovo delle cariche;

c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, intendendosi per "contemporanee" le dimissioni rese in un arco temporale inferiore a sette giorni: decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale e del Presidente il quale rimarrà in prorogatio per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub a) per il rinnovo delle cariche;

2. Le dimissioni di un componente il Consiglio Federale sono efficaci dal momento in cui le stesse vengono ricevute dalla Segreteria Generale.

3. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.

4. La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

Art. 30

Integrazione del Consiglio Federale

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei componenti del Consiglio Federale, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, questo verrà integrato chiamando a farne parte i primi dei non eletti, fermo restando quanto previsto al precedente art. 25, comma 7, e purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.

2. Le sostituzioni avverranno, in occasione del primo Consiglio Federale utile, attingendo dalle rispettive graduatorie elettorali a seconda se le dimissioni interessano uno o più Consiglieri eletti dalle Società, ovvero Consiglieri eletti nella quota Atleti, o se trattasi del Consigliere eletto nella quota Tecnici sportivi.

3. Nel caso in cui l'integrazione non sia possibile si provvederà alla copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere celebrata obbligatoriamente un'Assemblea straordinaria della categoria interessata all'integrazione, entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità.

Art. 31

Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale tra i suoi componenti in quota Atleti o Tecnici Sportivi.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno.

CAPO III

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 32

Il Collegio dei Revisori Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dall'Autorità di Governo con delega allo Sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Collegio stesso ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno 4 volte all'anno, nonché ogni volta ne facciano richiesta i due Revisori. Il Collegio dovrà provvedere a redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Alessandro Cherubini

3. I Revisori convocati hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute del Collegio per la loro intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare, comunque, sempre in anticipo al Presidente del Collegio. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio. Decadono, altresì, dall'ufficio i Revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio Federale.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito e può operare se è presente la maggioranza dei membri. Il Presidente impossibilitato a prendere parte ai lavori del Collegio può delegare le sue funzioni al Revisore più anziano di età.
5. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha facoltà di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
6. Per poter essere eletto Presidente o nominato componente del Collegio dei Revisori è necessaria l'iscrizione all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ovvero al Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Non è richiesto il tesseramento alla F.I.Te.T.
7. Non possono essere eletti o nominati componenti il Collegio dei Revisori dei conti e, se eletti, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, nonché il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Federazione da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.
8. La cancellazione o la sospensione dagli Albi professionali dei Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti e dei Revisori dei Conti è causa di decadenza dal Collegio.
9. In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il C.O.N.I. e l'Autorità di Governo con delega allo sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

Art. 33

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha seguenti compiti:
 - a) controllare la gestione amministrativa, finanziaria ed economica della Federazione. In particolare provvede ad accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.Te.T.; verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - b) assistere alle riunioni degli Organi deliberanti.
 - c) I Revisori dei Conti effettivi possono anche, individualmente, di propria iniziativa o per delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.Te.T. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza;
 - d) assistere il Consiglio nell'assumere decisioni ed iniziative in materia finanziaria;
 - e) esaminare i progetti del bilancio di previsione e le relative variazioni, riferendo con relazione scritta al Consiglio Federale;
 - f) esaminare il bilancio d'esercizio e, dopo aver effettuato i controlli ritenuti opportuni sui documenti di spesa, riferire con relazione scritta al Consiglio Federale;

g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, inoltre, i compiti che gli sono affidati dalla legge.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del C.F.

CAPO IV

ALTRI ORGANISMI

Art. 34

Conferenza dei Presidenti Regionali

1. I Presidenti Regionali, congiuntamente riuniti, costituiscono la "Conferenza dei Presidenti Regionali", quale consesso nazionale dei massimi dirigenti periferici.

2. La Conferenza dei Presidenti Regionali opera quale strumento di collegamento, di informazione e di relazione sull'attività regionale. Essa ha funzioni consultive ed è convocata dal Presidente Federale.

CAPO V

GLI ORGANI DIRETTIVI TERRITORIALI

Art. 35

Istituzione dei Comitati Regionali

1. In ogni Regione, nella quale hanno sede almeno dieci Società affiliate con diritto di voto, il Consiglio Federale istituisce il Comitato Regionale.

2. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea Regionale, le cui modalità di convocazione sono disciplinate dal Regolamento Organico.

3. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale che lo presiede ed a minimo di 4 ad un massimo di 8 Consiglieri e precisamente:

- 4 Consiglieri se le società sono tra 10 e 50

- 6 Consiglieri se le società sono tra 51 e 100;

- 8 Consiglieri se le società sono oltre 100;

4. Devono essere, in ogni caso, riservati i posti per 1 Consigliere eletto dagli Atleti e per 1 Consigliere eletto dai Tecnici sportivi.

5. Ove non sia possibile ricoprire i posti riservati al Tecnico solamente perché in ambito regionale, a quella data, nessuno di essi ha i requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ovvero non vi siano candidati, il posto spettante al tecnico sarà coperto da un ulteriore atleta, se vi siano candidati in numero sufficiente. In caso diverso, così come nel caso in cui non vi siano neppure candidati Atleti, i posti non saranno coperti.

6. L'Organo competente provvederà a convocare la relativa Assemblea se e quando saranno stati superati i motivi ostativi di cui sopra.

7. Il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge, nella sua prima riunione, tra i Consiglieri, un vice Presidente. L'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
8. Il Consiglio dura in carica quattro anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade con il Consiglio Federale.
9. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta sono istituiti Organi Provinciali con modalità di costituzione, elezioni e funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, ai Comitati Regionali.
10. Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio Federale può attribuire ai Comitati Regionali autonomia amministrativo - contabile. In tal caso, il Consiglio Federale nomina altresì un Revisore Unico dei Conti che svolge, in relazione alla gestione dei Comitati Regionali dotati di autonomia amministrativo contabile, i compiti stabiliti all'art.33 del presente statuto.
11. Qualora nel corso del Quadriennio Olimpico venga meno nel territorio regionale il numero di 10 società affiliate con diritto di voto, il Consiglio Federale, alla prima riunione utile, dichiara la decadenza del C.R. e nomina un Delegato Regionale ai sensi del successivo art.36
12. Al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del livello agonistico, tecnico e organizzativo dell'attività sul territorio, il Consiglio Federale, su proposta dei Comitati regionali competenti per territori fra loro contigui, può deliberare l'accorpamento di attività o campionati di livello e competenza regionale, dettando le necessarie disposizioni per la garanzia della continuità ed efficienza dello svolgimento degli stessi e per la gestione dei risultati, ferma restando l'autonomia politica dei Comitati in merito alla promozione sul territorio.

Art. 36

L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai:
 - a) legali rappresentanti degli Affiliati con sede nel territorio della regione, aventi diritto a voto o dai loro delegati;
 - b) rappresentanti degli Atleti;
 - c) rappresentanti dei Tecnici sportivi;
 - d) dai tecnici di cui all'art.15 punto d) che risiedono nel territorio di competenza,
2. L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è indetta dal Consiglio regionale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione e convocata dal Presidente del Comitato Regionale, a mezzo PEC o lettera Raccomandata, spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione.
3. Qualora un'Assemblea Regionale venga convocata per data successiva a quella fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, a tale Assemblea possono presentare candidature solo i tesserati che in precedenza non abbiano presentato alcuna candidatura per la medesima Assemblea nazionale o per altre Assemblee territoriali dello stesso ciclo assembleare.
4. L'avviso di convocazione deve contenere: luogo, giorno, data, ora, ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto a voto con indicati i voti ad ognuno spettanti.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

Art. 37

Competenze dell'Assemblea Regionale

1. Le Assemblee Regionali sono convocate in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Sono compiti ordinari:
 - a) proporre, discutere e deliberare la scelta degli obiettivi programmatici e gestionali nell'ambito della regione di competenza;
 - b) alla fine del quadriennio olimpico, nei termini di cui al precedente art. 36, comma 2, procedere alle seguenti elezioni:
 - il Presidente regionale, con votazione congiunta delle tre componenti;
 - i Consiglieri regionali, con votazioni distinte secondo le categorie di appartenenza
3. L'Assemblea Regionale si riunisce, in sessione straordinaria, nei seguenti casi:
 - a) per provvedere a ricostituire l'intero Comitato regionale in caso di decadenza anticipata. Se la decadenza o la vacanza di posto interessa una specifica componente, saranno di volta in volta convocati i rappresentanti di categoria.
 - b) a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto i quali rappresentino almeno 1/5 del totale regionale dei voti;
 - c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Comitato regionale ovvero la metà più uno degli atleti o dei tecnici aventi diritto al voto.

Art. 38

Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale con le modalità previste per l'elezione del Presidente Federale, in quanto applicabili.
2. Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.Te.T., nella regione di competenza ai fini sportivi, ed è responsabile, unitamente al Consiglio regionale, del funzionamento del Comitato, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Il Presidente Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale convoca altresì, nei casi e nei termini stabiliti dall'art.37, l'Assemblea Regionale.
4. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Regionale e nel caso di sue dimissioni, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.
5. In casi di estrema urgenza gli affari di competenza del Consiglio Regionale, ove esso non possa riunirsi in tempo utile, sono deliberati dal Presidente Regionale, che dovrà sottoporre tali deliberazioni alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione utile.

Art. 39

Il Consiglio Regionale

1. I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale.

2. Il Consiglio Regionale deve essere convocato almeno 4 volte l'anno. Il Presidente regionale ha, comunque, la facoltà di convocarlo con maggiore frequenza quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio regionale medesimo.

3. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale ed in applicazione dei programmi deliberati dall'Assemblea Regionale.

In particolare:

a) amministra le risorse finanziarie assegnate al Comitato Regionale;

b) predispone il calendario dell'attività regionale, organizza gare, organizza le attività demandate e/o delegate dal Consiglio Federale, approva e monitora quelle organizzate dalle società della regione, secondo le disposizioni, quando impartite, del Consiglio Federale;

c) collabora con il Fiduciario Arbitri Regionale per il reclutamento e la preparazione del personale arbitrale in forza alla regione;

d) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;

e) supporta gli affiliati nello svolgimento dell'attività federale;

f) propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati delle province del territorio di competenza;

g) esercita, in generale, tutti i poteri demandatigli dal Consiglio Federale purché inerenti a competenze non esclusive;

4. I Comitati Regionali deliberano il piano annuale di spesa, le relative variazioni ed il conto consuntivo sottoponendolo al Consiglio Federale per l'esame e l'approvazione.

5. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 40

Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni dove non sussistano i presupposti per la costituzione di un Comitato Regionale il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e svolgimento delle attività federali, nonché per addvenire all'istituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto al riguardo dal presente statuto.

2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

3. Il Delegato regionale, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

4. Il Delegato Regionale può cessare, inoltre, anticipatamente dalla carica per:

a) impedimento definitivo o dimissioni;

b) revoca da parte del Consiglio Federale;

c) decadenza del Consiglio Federale;

d) costituzione del Comitato Regionale.

5. La funzione di Delegato Regionale può essere demandata anche al Presidente di un Comitato regionale limitrofo.

Art. 41

Istituzione dei Comitati Provinciali

1. In ogni provincia nella quale hanno sede almeno 8 Società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale istituisce il Comitato Provinciale.
2. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea Provinciale, le cui modalità di convocazione sono disciplinate dal R.O.
- 3 - un Consiglio Provinciale è composto dal Presidente Provinciale, che lo presiede, e da 4 Consiglieri di cui 2 in quota società, 1 in quota atleti e 1 in quota tecnici:
4. Ove non sia possibile ricoprire i posti riservati al Tecnico solamente perché in ambito provinciale, a quella data, nessuno di essi ha i requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ovvero non vi siano candidati, il posto spettante al tecnico sarà coperto da un ulteriore atleta, se vi siano candidati in numero sufficiente. In caso diverso, così come nel caso in cui non vi siano neppure candidati Atleti, i posti non saranno coperti.
5. L'Organo competente provvederà a convocare la relativa Assemblea se e quando saranno stati superati i motivi ostativi di cui sopra.
6. Il Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente, elegge, nella sua prima riunione, tra i Consiglieri, un vice Presidente. L'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
7. Il Consiglio dura in carica 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico.
8. Qualora nel corso del Quadriennio Olimpico venga meno nel territorio provinciale il numero di 8 società affiliate con diritto di voto, il Consiglio Federale, alla prima riunione utile, dichiara la decadenza del C.P. e nomina un Delegato Provinciale ai sensi del successivo art. 46.

Art. 42

L'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai:
 - a) rappresentanti legali degli affiliati con sede nel territorio della provincia aventi diritto a voto o dai loro Delegati.
 - b) rappresentanti degli Atleti.
 - c) rappresentanti dei Tecnici.
 - d) dai tecnici di cui all'art. 15 punto d) che risiedano nel territorio di competenza.
2. L'Assemblea Provinciale è l'organo sovrano del Comitato Provinciale. E' indetta dal Comitato stesso ed è convocata previa nomina della Commissione Verifica Poteri dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di PEC o lettera Raccomandata con formalità anche di svolgimento analoghe a quanto previsto per l'Assemblea Regionale.

3. Qualora un'Assemblea Provinciale venga convocata per data successiva a quella fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, a tale Assemblea possono presentare candidature solo i tesserati che in precedenza non abbiano presentato alcuna candidatura per la medesima Assemblea nazionale o per altre Assemblee territoriali dello stesso ciclo assembleare.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

Art. 43

Competenze dell'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli elencati per l'Assemblea Regionale, limitatamente al territorio provinciale di competenza.

Art. 44

Il Presidente Provinciale

1. Al Presidente del Comitato Provinciale competono poteri e funzioni analoghi, in quanto applicabili, a quelli elencati per il Presidente Regionale, limitatamente al territorio provinciale di competenza.

Art. 45

Il Consiglio Provinciale

1. I Comitati provinciali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale.

2. Il Consiglio Provinciale deve essere convocato, di norma, 4 volte all'anno. Il Presidente provinciale ha, comunque, facoltà di convocarlo con maggiore frequenza, quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale.

3. Il Consiglio Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli attribuiti al Consiglio Regionale limitatamente al territorio provinciale di competenza.

4. Per la convocazione del Consiglio Provinciale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 46

Il Delegato Provinciale

1. Nelle Province dove non sussistano i presupposti per la costituzione di un Comitato Provinciale il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale al fine della promozione e svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione del Comitato provinciale secondo quanto previsto al riguardo dal presente statuto.

2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

3. Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

4. Il Delegato Provinciale può cessare, inoltre, anticipatamente dalla carica per:

- a) impedimento definitivo o dimissioni;
- b) revoca da parte del Consiglio Federale;
- c) decadenza del Consiglio Federale;
- d) costituzione del Comitato Provinciale.

5. La funzione di Delegato Provinciale può essere demandata anche al Delegato di un'altra provincia limitrofa ovvero al Presidente di un Comitato Provinciale limitrofo.

TITOLO IV GIUSTIZIA FEDERALE

Art. 47

Principi informatori della giustizia

1. La giustizia della F.I.Te.T. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.

2. Il Regolamento di Giustizia dovrà indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

3. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.

4. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

5. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Alessandro Cherubini

6. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

7. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del C.O.N.I. Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

8. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

9. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.Te.T. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

10. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

11. Il Regolamento di Giustizia può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

12. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

13. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 48

Organi di giustizia

*Alessandro Cherubini*

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Giudice Sportivo Territoriale;
- c) la Corte Sportiva di Appello.

Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia o con delibera del Consiglio Federale.

3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricasazione dei medesimi giudici.

4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

6. Il Regolamento di Giustizia può prevedere che le funzioni della Corte Sportiva di Appello possono essere svolte dalla Corte Federale di Appello.

Art. 49

Procura Federale

1. Presso la F.I.Te.T. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e fino a un massimo di tre Sostituti Procuratori.

Alessandro Cherubini

3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

4. I Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale.

5. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

6. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 50

Commissione Federale di Garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del C.O.N.I.

Art. 51

Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.Te.T. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, i tesserati gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

Art. 52

Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

Art. 53

Riabilitazione

1. La riabilitazione estingue le sanzioni disciplinari ed ogni altro effetto.
2. La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta e che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Competente a concedere la riabilitazione è la Corte Federale di Appello.
4. Il regolamento di Giustizia Federale disciplina le modalità, i termini e le procedure per la revoca della riabilitazione, individuando altresì l'organo competente alla pronuncia della revoca medesima.

TITOLO V

NORME COMUNI E FINALI

Art. 54

Requisiti per l'eleggibilità o nomina a cariche federali

1. Per essere eletti o nominati alle cariche federali, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI, occorrono i seguenti requisiti:

a) essere maggiorenni;

b) avere la cittadinanza italiana;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;

e) non avere subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA e non aver subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

f) per gli atleti e i tecnici essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Per gli atleti è richiesta la partecipazione nell'arco dei suddetti due anni ad un campionato a squadre o individuale almeno a livello regionale.

g) essere tesserati alla F.I.Te.T al momento della presentazione della candidatura.

2. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Non possono candidarsi alle cariche federali coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione. Non possono, inoltre, candidarsi quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

3. La dimostrazione del possesso dei requisiti, se richiesta dai competenti organi federali, deve essere richiesta attraverso idonea documentazione che l'interessato è tenuto a procurarsi e a presentare.

Art. 55

Incompatibilità fra cariche federali

1. Le seguenti cariche federali sono dichiarate incompatibili fra di loro:

a) la carica di Presidente Federale è incompatibile con qualunque altra carica federale e societaria;

b) la carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualunque altra carica federale e societaria;

- c) la carica di Consigliere Federale eletto nella quota dei tecnici è incompatibile con l'incarico di tecnico della F.I.Te.T. regolato da contratto di collaborazione;
 - d) la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica federale e societaria;
 - e) la carica di componente di Organo di Giustizia è incompatibile con qualunque altra carica federale e societaria;
 - f) le qualifiche di Presidente e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - g) le cariche di Presidente e di Consigliere Regionale sono incompatibili con qualunque delle corrispondenti cariche provinciali e con qualunque altra carica elettiva federale;
 - h) la qualifica di Ufficiale di Gara in quadro è incompatibile con qualunque carica federale elettiva o di nomina societaria e con la qualifica di Tecnico sportivo, eccezion fatta per gli incarichi legati direttamente alla gestione del corpo arbitrale.
 - i) la qualifica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva centrale e periferica.
2. L'incompatibilità determina l'impossibilità assoluta di mantenere due o più cariche incompatibili, per cui, in assenza di dimissioni o rinunce presentate dall'interessato entro 10 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, si intende che egli rinunci a quelle più recenti in favore di quella più remota.
3. Ai fini della rappresentanza di categoria, una volta che, in sede di candidatura, si è scelto di optare per una delle tre componenti federali elettive (società, atleta e tecnico) è d'obbligo mantenere tale "status" per tutta la durata del quadriennio olimpico o, in caso di anticipata decadenza, fino alla durata dell'organo stesso. Ai fini della pratica dell'attività federale, valgono le disposizioni stabilite dal Regolamento Organico.
4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 56

Modifiche allo Statuto

1. Proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da un numero di aventi diritto che esprima non meno di un terzo del totale dei voti. In questo caso il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 60 giorni, l'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo Statuto.
2. Il Consiglio Federale nell'indire l'Assemblea Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
3. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta nazionale del C.O.N.I.

Alessandro Cherubini

4. Per procedere alla modifica dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il 30% degli affiliati aventi diritto al voto.

Art. 57

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile, ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Generale.
2. Il personale agli stessi addetto dipende gerarchicamente dal Segretario generale che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
3. Il Segretario della F.I.Te.T. assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Federale e ne redige i verbali.
4. In caso di assenza o legittimo impedimento, deve farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

Art. 58

Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.Te.T. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 59

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione amministrativa della Federazione si svolge in base ad apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità, ha una programmazione annuale e secondo un preventivo finanziario, deliberati dal Consiglio Federale, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal CONI e/o dal CIP e trasmesso al CONI e al CIP per le rispettive approvazioni da parte della Giunta Nazionale, entro il termine e con le modalità da quest'ultimi stabilite.
3. Tutti i ricavi, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite devono essere inserite in un unico bilancio
4. Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.

*Alessandro Cherubini*

5. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità stabilite dal CONI ed è trasmesso, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allo stesso per l'approvazione della Giunta Nazionale. In caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale, deve essere convocata l'Assemblea Nazionale, con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Statuto
6. Entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
7. Il bilancio d'esercizio delle società strumentali allo svolgimento degli scopi della F.I.Te.T., qualora costituite, deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste dal comma precedente. Il bilancio d'esercizio di tali società deve essere trasmesso al C.O.N.I. e/o al C.I.P. in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e/o del C.I.P.
8. E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate ad opera di una primaria società di revisione.

Art. 60

Scioglimento

1. Lo scioglimento della F.I.Te.T. e la conseguente devoluzione del patrimonio è regolato dall'art.21, terzo comma del codice civile, nonché dagli artt.11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 61

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione, riconoscimento e denominazione

Art. 2 – Scopi

Art. 3 – Sede e durata

TITOLO II – AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4 – Generalità

Art. 5 – Affiliati

Art. 6 – Norme comuni per l'affiliazione e la riaffiliazione – comunicazioni di variazione

Art. 7 – Cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T delle Società

Art. 8 – Tesserati

Alessandro Cherubini

Art. 9 – Norme comuni per il tesseramento

Art. 10 – Diritti e doveri dei tesserati

Art. 11 – Cessazione del tesseramento

Art. 12 – Diritti e doveri delle Società

Art. 13 – Enti Aggregati

TITOLO III – ORDINAMENTO

Art. 14 – Organi Federali

CAPO I – ORGANI FEDERALI CENTRALI

Art. 15 - L'assemblea Nazionale

Art. 16 – Compiti dell'Assemblea Nazionale

Art. 17 – Convocazione delle Assemblee

Art. 18 – Partecipazione alle Assemblee e svolgimento

Art. 19 – Attribuzione dei Voti – Voti aggiuntivi

Art. 20 – Validità delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari

Art. 21 - Deleghe

Art. 22 – Commissione Verifica Poteri

Art. 23 – Commissione di Scrutinio

Art. 24 – Presentazione delle Candidature

Art. 25 – Svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle Assemblee Nazionali

CAPO II – GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Art. 26 – Il Presidente Federale

Art. 27 – Il Consiglio Federale

Art. 28 – Compiti del Consiglio Federale

Art. 29 – Decadenza del Consiglio Federale

Art. 30 – Integrazione del Consiglio Federale

Art. 31 – Il Consiglio di Presidenza

CAPO III – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 32 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 33 – Compito del Collegio dei Revisori dei Conti



CAPO IV – ALTRI ORGANISMI

Art. 34 – Conferenza dei Presidenti Regionali

CAPO V – ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

Art. 35 – Istituzione dei Comitati Regionali

Art. 36 – L'Assemblea Regionale

Art. 37 – Competenze dell'Assemblea Regionale

Art. 38 – Il Presidente Regionale

Art. 39 – Il Consiglio Regionale

Art. 40 – Il Delegato Regionale

Art. 41 – Istituzione dei Comitati Provinciali

Art. 42 – L'Assemblea Provinciale

Art. 43 – Competenze dell'Assemblea Provinciale

Art. 44 – Il Presidente Provinciale

Art. 45 – Il Consiglio Provinciale

Art. 46 – Il Delegato Provinciale

TITOLO IV – GIUSTIZIA FEDERALE

Art. 47 – Principi informatori della giustizia

Art. 48 – Organi di giustizia

Art. 49 – Procura federale

Art. 50 – Commissione Federale di Garanzia

Art. 51 – Vincolo di Giustizia

Art. 52 – Collegio di Garanzia dello Sport

Art. 53 – Riabilitazione

TITOLO V – NORME COMUNI E FINALI

Art. 54 – Requisiti per l'eleggibilità o nomina a cariche federali

Art. 55 – Incompatibilità fra le cariche federali

Art. 56 – Modifiche allo Statuto

Art. 57 – Il Segretario Generale

Art. 58 – Patrimonio

Alessandro Cherubini

Art. 59 – Esercizio finanziario

Art. 60 – Scioglimento

Art. 61 – Norme transitorie e finali